



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**  
**UFFICIO X AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO**

Via Monticelli n.1 Loc. Fuorni 84131 Salerno - tel. 089771611

P.E.C.: [uspsa@postacert.istruzione.it](mailto:uspsa@postacert.istruzione.it) - P.E.O.: [usp.sa@istruzione.it](mailto:usp.sa@istruzione.it) - Sito Web: [www.csasalerno.it](http://www.csasalerno.it)

**IL DIRIGENTE**

**VISTA** l'O.M. n. 112 del 06 maggio 2022, concernente le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo;

**VISTO** l'art. 8, comma 5°, della predetta O.M., secondo cui *"gli uffici scolastici provinciali procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni"*;

**VISTO** il proprio decreto prot. n. 10264 del 07/06/2022, con cui venivano individuate le scuole polo relativamente alle materie di insegnamento/classi di concorso indicate negli allegati allo stesso decreto;

**VISTE** le comunicazioni fatte pervenire dalle scuole "polo" relative all'esito delle operazioni poste in essere con riferimento alle attività delegate ed, in particolare, gli elenchi dei docenti depennati con l'indicazione della relativa motivazione;

**VISTO** l'art. 399 comma 3 bis del D.lgs. 297/1994, secondo cui *"L'immissione in ruolo comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo"*;

**RILEVATO** che, secondo quanto stabilito dall'All. A - Istruzioni Operative Finalizzate alle Nomine in Ruolo per l'anno scolastico 2021/2022, la nuova disposizione non è retroattiva e produce gli effetti a partire dalle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2020/2021 e che sono fatti salvi i diversi regimi previsti per il personale immesso in ruolo con decorrenza precedente all'a.s. 2020/21;

**VISTO** l'elenco fatto pervenire dal Settore Informatico relativo al personale docente immesso in ruolo fino all'a.s. 2020/2021 con conferma in ruolo acquisita al sistema informativo;

**RILEVATA** l'esigenza di procedere al depennamento dalle GPS: 1) dei docenti per i quali risulta effettuato il periodo di prova e con conferma in ruolo assunti a tempo indeterminato fino all'a.s. 2019/2020 per la sola classe di concorso di titolarità del docente interessato nonché dal correlato elenco di sostegno; 2) dei docenti immessi in ruolo nell'a.s. 2020/2021 – per i quali risulta sempre effettuato il periodo di prova e con conferma in ruolo – da tutte le classi di concorso, anche diverse da quella di titolarità, per le quali il docente abbia fatto domanda d'inclusione/aggiornamento in GPS;

**VISTO** l'elenco fatto pervenire dal Settore Informatico dei docenti già depennati dal sistema informativo in quanto ultrasessantasettenni;

**VISTO** l'elenco fatto pervenire dal Settore Informatico relativo ai docenti che pur dichiarando in domanda, quale requisito di accesso alla relativa graduatoria, di essere inclusi nel biennio precedente nelle GPS/graduatorie d'Istituto, sono risultati tuttavia privi del requisito in questione a seguito di accertamento informatico del competente Settore;

**RILEVATA** l'esigenza di procedere al depennamento dalle GPS dei docenti che versano nella condizione da ultimo descritta;

**EFFETTUATA** la validazione delle domande relative alle graduatorie di sostegno non delegate alle scuole "polo" e trattenute da quest'Ufficio;

**RILEVATA** l'esigenza di procedere al depennamento dalle GPS dei docenti individuati negli elenchi trasmessi dalle scuole "polo" nonché dei docenti interessati alle GPS di sostegno che siano risultati carenti del titolo di accesso alla I o alla II fascia per il relativo ordine di scuola, nonché di tutti i docenti che, pur non presenti negli elenchi allegati al presente provvedimento, hanno comunque ricevuto notifica di esclusione a sistema informativo;

**DISPONE**

Sono pubblicate in allegato al presente decreto le **GPS di I e II fascia della provincia di Salerno** per tutte le classi di concorso /ordini di scuola nonché per il Personale Educativo.

Ai sensi dell'art. 8 dell'O.M. n. 112/2021, l'Istituzione scolastica ove l'aspirante stipulerà il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettuerà, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate e verificherà che i titoli posseduti dall'aspirante siano quelli utili per l'insegnamento della materia secondo quanto previsto dalle tabelle da allegare all'O.M. medesima, nonché il possesso effettivo dei titoli di preferenza e riserva autocertificati in domanda dagli aspiranti.

All'esito dei controlli in questione, il Dirigente scolastico che li ha effettuati comunicherà, con apposito provvedimento da inserirsi al sistema informativo, l'esito della verifica all'Ufficio competente, il quale convaliderà a sistema i dati contenuti nella domanda.

In caso di esito negativo della verifica, il Dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunicherà all'Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni, ovvero predisporrà apposito provvedimento di rettifica punteggio (ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante) che dovrà essere inserito al sistema informativo; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all'interessato. Restano in capo al Dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000.

Eventuali istanze di rettifica di errori materiali dell'Amm.ne dovranno essere inoltrate alle scuole "polo" delegate ovvero – solo per le GPS di sostegno – a quest'Ufficio, entro 3 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, così come eventuali correlate istanze di accesso agli atti.

Non sono ammesse istanze finalizzate ad una revisione della cancellazione disposta a seguito degli accertamenti informatici - di cui agli allegati elenchi - delle seguenti condizioni (all. 1, all. 2, all. 3 ed all. 4 al presente decreto), in quanto privi di connotazione discrezionale:

- posizione di docente di ruolo dell'aspirante con superamento del periodo di prova e conferma in ruolo;

- posizione di docente risultato privo del requisito di precedente inserimento nel biennio antecedente in GPS/grad. Ist.;
- posizione di docente ultrasessantasettenne;
- posizioni di docente privo dei requisiti previsti all'art. 5 dell'O.M. n. 112/2022 (Disposizioni specifiche per le classi di concorso ad esaurimento ovvero non più presenti negli ordinamenti didattici).

Non sono ammesse istanze finalizzate ad una revisione del punteggio decurtato dall'Amm.ne per effetto dell'erronea richiesta in domanda, da parte degli aspiranti, di riconoscimento dei diplomi di scuola secondaria di II grado quali diplomi rilasciati dagli ITS (ovvero, Istituti Tecnici Superiori che, come previsto dal Decreto interministeriale 93 del 7 febbraio 2013, sono da ricomprendere nell'area degli "organismi di diritto pubblico", come scuole di alta specializzazione dotate di autonomia statutaria, didattica, di ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria, che consentono di conseguire il titolo "post diploma" di tecnico superiore).

Sono ammesse istanze di rettifica per la rimozione di errori materiali della sola Amm.ne concernenti al possesso del titolo di accesso alle relative GPS ed ai titoli culturali e di servizio prodotti.

Non sono ammesse istanze di rettifica dirette alla integrazione di titoli culturali o di servizio omessi all'atto della produzione della domanda.

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente decreto, si rinvia al contenuto dell'O.M. sopra richiamata.

Ai sensi dell'art. 9, p. 2, dell'O.M., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni.

*Of/sm*

IL DIRIGENTE

Monica Matano

*- Documento firmato digitalmente ai sensi  
del C.A.D., delle s.m.i. e normativa connessa -*